



**ACCORDO INTER-ISTITUZIONALE
(Articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)**

OGGETTO: Accordo inter-istituzionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'effettuazione degli opportuni interventi di recupero, finalizzati alla archiviazione e consultazione della documentazione di interesse storico archivistico attualmente giacente presso l'Archivio generale della Corte dei conti, riguardante i risarcimenti concessi per i danni di guerra conseguenti al secondo conflitto mondiale.

TRA

la **Corte dei conti**, con sede in Roma Via Antonio Baiamonti n. 25 (C.F. 80218670588) nella persona del Segretario generale Pres. Franco Massi, per la carica ivi domiciliato, PEC segretario.generale@corteconticert.it (di seguito denominata "Amministrazione");

E

il **Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi**, con sede in Roma, Via XX Settembre, 97, (C.F. 80415740580) nella persona del Capo Dipartimento Dott.ssa Valeria Vaccaro, PEC capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it (di seguito denominato "Ministero dell'economia e delle finanze");

E

il **Ministero della Cultura - Direzione generale Archivi**, con sede in Roma, Via di San Michele n. 22, (C. F. 80222830582) nella persona del Direttore generale Dott.ssa Anna Maria Buzzi, per la carica ivi domiciliata. PEC mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it (di seguito denominata "DGA");

E

il **Ministero della Cultura - Archivio centrale dello Stato**, con sede in Roma, Piazzale degli Archivi n. 27, (C.F. 80215390586) nella persona del Sovrintendente Dott. Andrea De Pasquale, per la carica ivi domiciliato, PEC mbac-acs@mailcert.beniculturali.it (di seguito denominata "Archivio centrale");

NONCHE'

l'**Agenzia Industrie Difesa**, Ente di diritto pubblico vigilato dal Ministro della Difesa, nella persona del Direttore generale Dott. Nicola Latorre, per la carica ivi domiciliato, PEC aid@postacert.difesa.it (di seguito denominata "AID").

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da effettuarsi nella sede di competenza. La data dell'Accordo sarà quella corrispondente al giorno di avvenuta sottoscrizione dell'ultimo soggetto.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Disposizioni sul procedimento amministrativo" che all'art. 15 comma 1 prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune." e all'art. 15 comma 2-bis prevede che "A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 49 - comma 2 - della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici" come modificato e integrato dal d.lgs. n. 56/2017, in particolare l'art. 5, comma 6, che prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione dello stesso Codice degli Appalti di quegli accordi conclusi tra pubbliche amministrazioni qualora l'attuazione della cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- la Direttiva UE n. 24/2014 ed in particolare il Considerando n. 33, recepito dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016;

PREMESSO CHE

- a) presso l'Archivio storico generale della Corte dei conti, sito in Via del Maggiolino n. 129, è presente una ingente quantità di documentazione cartacea, riguardante i risarcimenti concessi dallo Stato Italiano per i danni di guerra conseguenti al secondo conflitto mondiale;

- b) tale documentazione, afferente agli esercizi finanziari degli anni dal 1940 al 1981, tutta in originale, è costituita dalle pratiche istruite dalle ex Intendenze di Finanza, trasmesse alla Direzione generale dei danni di guerra dell'allora Ministero del Tesoro per la relativa decretazione, e poi inoltrate alla Corte dei conti per il controllo successivo;
- c) l'Archivio centrale dello Stato, con relazione prot. n. 3037 del 4.7.2012, nella persona della dott.ssa Erminia Ciccozzi, all'esito del sopralluogo del 22.06.2012 presso il citato archivio storico generale della Corte dei conti, ha quantificato la mole documentale in questione - circa 10 km lineari - ritenendola di valore storico archivistico, e riconoscendo, altresì, l'esistenza di condizioni tali da consentire la possibilità di una campionatura del materiale documentale ai fini del trasferimento dello stesso dal deposito della Corte dei conti a quello dell'Archivio centrale dello Stato;
- d) tra il Segretariato generale della Corte dei conti e l'Archivio centrale dello Stato sono conseguentemente intercorse plurime comunicazioni riguardanti le modalità con cui effettuare il versamento della documentazione in questione, sino ad oggi rimandato stante la necessità per l'Archivio stesso di individuare preliminarmente idonei spazi per la collocazione e la conservazione di tale materiale;
- e) la struttura di Via del Maggiolino n. 129, di proprietà di un privato e concessa in locazione passiva alla Corte dei conti, è attualmente utilizzata come archivio e deposito;
- f) la Corte dei conti ha programmato - nell'ambito di un più generale progetto di riqualificazione e adeguamento degli immobili sede dei propri uffici, centrali e territoriali - l'acquisizione del suddetto immobile al patrimonio demaniale, con risorse finanziarie del proprio bilancio autonomo, al fine di realizzare un "Polo logistico" al servizio delle sedi romane, con conseguente necessità di recuperare gli spazi attualmente occupati dal materiale documentale in oggetto;
- g) la Corte dei conti ha, quindi, uno specifico interesse a mettere a disposizione dell'Archivio centrale dello Stato la suddetta documentazione di valore anche storico culturale, ai fini del recupero degli spazi destinati al "Polo logistico" in programma;
- h) la documentazione in oggetto, tuttavia, in ragione dello stato di conservazione nel quale si trova, necessita di essere preventivamente sottoposta ad un processo di sanificazione del materiale cartaceo e ad una operazione di depolveratura, che devono precedere l'attività di condizionamento, inventariazione e archiviazione informatizzata degli atti, nonché la pallettizzazione e il successivo trasferimento come indicato nella lettera q);
- i) il Ministero dell'economia e delle finanze ha uno specifico interesse alla realizzazione di un'attività di inventariazione e archiviazione digitalizzata dei richiamati atti, al fine di non occupare ulteriori spazi negli attuali archivi dell'Amministrazione ovvero dover locare appositi spazi da dedicare al deposito del materiale documentale in esame, nonché al fine di renderne possibile una eventuale consultazione, anche per finalità storico documentali e/o statistiche;
- j) l'Archivio centrale dello Stato ha specifico interesse ad acquisire la documentazione sopra individuata ma non dispone, nell'immediato, di spazi in cui sistemare l'ingente

volume di atti da sottoporre ai processi di sanificazione e depolveratura, prima dell'archiviazione;

- k) la Direzione generale degli Archivi presso il Ministero della Cultura ha manifestato la disponibilità ad assumere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri ricorrenti per la locazione, da parte dell'Archivio centrale dello Stato, dei suddetti spazi;
- l) l'Agenzia Industrie Difesa, istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del governo ...", ed in particolare dall'articolo 22, sostituito dall'art 48 del decreto legislativo n. 66/2010, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa con lo scopo di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della Difesa nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione;
- m) l'art. 8, comma 1 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 prevede che *"Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali"*;
- n) l'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", in particolare al comma 4, prevede: *"Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonché partecipare a consorzi anche internazionali e a società previa autorizzazione del Ministro"*.
- o) nell'ambito dell'Agenzia Industrie Difesa l'unità produttiva già assegnata alla stessa con D.M. del 24 ottobre 2001 e successivamente ridenominata con D.M. del 25 giugno 2015, Ce.De.C.U. di Gaeta ha come compito istituzionale quello della dematerializzazione e conservazione di sezioni d'archivio caratterizzato da alta qualificazione professionale nelle aree di logistica, sanificazione, controllo qualità e gestione documentale;
- p) l'attività oggetto del presente accordo rientra quindi nei fini istituzionali dell'Agenzia come previsto dal combinato disposto dell'art 48 comma 2 del d.lgs. n. 66/2010 e dall'art 133 del T.U. n. 90/2010 sopra richiamato, che attiene alla capacità dell'Agenzia di porre in essere accordi e/o contratti con soggetti pubblici o privati;
- q) la Corte dei conti si rende disponibile a destinare appositi spazi dell'immobile di Via del Maggiolino n. 129 per ospitare il personale e le apparecchiature rese disponibili dall'AID per il tempo necessario ad effettuare, sotto la direzione scientifica dell'Archivio centrale dello Stato, le preliminari operazioni di sanificazione, depolveratura, condizionamento e inventariazione informatizzata di tutto il materiale, fino al trasferimento definitivo presso gli spazi che la Direzione generale degli Archivi metterà a disposizione dell'Archivio centrale dello Stato;
- r) ciascuna parte esprime, pertanto, il proprio interesse alla stipula del presente Accordo inter-istituzionale, che può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/1990.

TUTTO CIÒ PREMESSO, PER REGOLARE L'ISTITUENDO RAPPORTO, LE PARTI SOPRA COSTITUITE - AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo inter-istituzionale.

L'Accordo ha la durata stabilita all'art. 4 e le Parti possono recedere dallo stesso al sopraggiungere delle esigenze e/o circostanze previste dall'art. 9.

Sono ad ogni modo fatte salve le prestazioni, comunque svolte, che saranno oggetto di liquidazione nei termini indicati agli artt. 5 e 6.

**Art. 2
(Oggetto e finalità)**

Il presente Accordo è volto a disciplinare gli impegni economici ed organizzativi gravanti su ciascuna delle Parti stipulanti, per l'effettuazione degli opportuni interventi preventivi di recupero, per rendere possibile l'archiviazione informatizzata e la consultazione della documentazione di interesse storico attualmente giacente presso l'Archivio generale della Corte dei conti, riguardante i risarcimenti concessi per i danni di guerra successivi al secondo conflitto mondiale.

Le Parti convengono che gli oneri finanziari relativi alle prestazioni oggetto del presente Accordo saranno disciplinati nei modi e nei termini stabiliti agli artt. 5 e 6.

**Art. 3
(Referenti)**

Il referente dell'attività per la Corte dei conti è il Pres. Franco Massi, nella sua qualità di Segretario generale; per il Ministero dell'economia e delle finanze è la Dott.ssa Valeria Vaccaro, nella sua qualità di Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; per la Direzione generale Archivi è la dott.ssa Anna Maria Buzzi, nella sua qualità di Direttore generale, per l'Archivio centrale dello Stato è il Dott. Andrea De Pasquale nella sua qualità di Sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato; per l'A.I.D. è il Dott. Nicola Latorre nella sua qualità di Direttore generale.

**Art. 4
(Durata dell'Accordo)**

L'Accordo ha la durata iniziale di 2 (due) anni, ma è comunque finalizzato alla realizzazione degli obiettivi che lo stesso si prefigge.

Le Parti hanno pertanto la facoltà di rinnovare l'Accordo stesso laddove permanga l'interesse reciproco al raggiungimento dei suddetti scopi.

Art. 5 (Oneri economici)

Per quanto attiene agli oneri economici, il servizio erogato dal CE.DE.CU. per conto dell'A.I.D. verrà valorizzato in base alla quantità di documentazione oggetto delle lavorazioni, da quantificarsi in metri lineari ed attraverso la successiva definizione di un prezzo a corpo.

Gli oneri economici saranno ripartiti tra la Corte dei conti e il Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, la cui quantificazione verrà definita solo all'esito di una apposita catalogazione, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Archivio centrale dello Stato.

Con successivi atti negoziali attuativi del presente accordo verranno definiti il progetto operativo e concordate le tariffe da corrispondersi al CE. DE. CU. e definita la ripartizione degli oneri economici tra la Corte dei conti e il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla parte di documentazione di competenza di ciascuna.

Art. 6 (Obblighi e responsabilità delle Parti)

Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Accordo le Parti concordano quanto segue:

La **Corte dei conti** si impegna a:

- mettere a disposizione delle altre Parti la documentazione di valore storico archivistico attualmente giacente presso il proprio archivio di deposito sito in Roma, Via del Maggiolino n. 129, per l'effettuazione degli opportuni interventi preventivi di recupero al fine di renderne possibile l'archiviazione informatizzata e la consultazione;
- mettere a disposizione gli spazi del proprio archivio di deposito per un periodo di 2 (due) anni dalla stipula del presente Accordo per le operazioni di sanificazione e depolverizzazione della suddetta documentazione al fine di consentire all'Archivio centrale di reperire un immobile idoneo alla definitiva archiviazione del materiale documentale;
- provvedere a ristorare, per la parte di documentazione di propria competenza, gli oneri derivanti dalle attività di cui sopra, erogando all'AID l'importo congruito fra le Parti, da quantificarsi sulla base del progetto operativo e delle tariffe che verranno concordate negli atti negoziali discendenti.

Il **Ministero dell'economia e delle finanze** si impegna a:

- provvedere a ristorare, per la parte di documentazione di propria competenza, gli oneri derivanti dalle attività di cui sopra, erogando all'AID l'importo congruito fra le Parti, da quantificarsi sulla base del progetto operativo e delle tariffe che verranno concordate negli atti negoziali discendenti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'Archivio centrale dello Stato si impegna a:

- individuare, nel termine massimo di 1 (uno) anno decorrente dalla stipula del presente Accordo, un immobile idoneo alla custodia della documentazione di valore storico archivistico;
- fornire il supporto scientifico riguardo tutte le attività archivistiche da eseguirsi da parte dell'AID, sulla documentazione in oggetto, dalla sanificazione al condizionamento, al successivo trasferimento presso il deposito che verrà individuato;
- effettuare la direzione scientifica riguardo le attività di inventariazione informatizzata, da realizzarsi da parte dell'AID utilizzando gli standard di settore adottati e indicati dall'Istituto archivistico;
- predisporre una proposta di scarto della documentazione non più utile né ai fini amministrativi né ai fini della ricerca storica, da individuarsi già in fase di inventariazione, da sottoporre alla Commissione di sorveglianza sugli atti d'archivio prodotti dalla Corte dei conti. Tale documentazione, a conclusione dell'iter procedurale, dovrà essere trasferita al macero da parte dell'AID.

La **Direzione generale Archivi** di impegna a:

- assegnare all'Archivio centrale dello Stato, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, le risorse finanziarie per la locazione passiva dell'immobile individuato da adibire alla custodia della documentazione di valore storico archivistico che detto Istituto provvederà ad individuare secondo i termini di cui al punto precedente;
- assegnare all'Archivio centrale dello Stato, nell'ambito delle programmazioni dei fondi ordinari, le ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività di cui sopra;
- fornire la collaborazione scientifica riguardo alle attività archivistiche che saranno eseguite sulla documentazione in oggetto;
- pagare il canone di locazione relativo ai locali che saranno posti a disposizione dell'Archivio centrale per la conservazione di tutta la documentazione eliminata dall'archivio storico centrale della Corte dei conti.

L'AID si impegna a:

- effettuare gli opportuni interventi preventivi di recupero al fine di rendere possibile l'archiviazione informatizzata secondo gli standard di settore e la consultazione della documentazione attualmente collocata presso l'archivio di deposito della Corte dei conti sito in Roma, Via del Maggiolino n. 129, attenendosi alle indicazioni tecnico - scientifiche dell'Archivio centrale dello Stato, cui spetterà la verifica e l'attestazione di corretta esecuzione degli interventi;
- procedere a relazionare ed a rendicontare la propria attività al fine di richiedere il contributo alle altre Parti.

Tutte le Parti devono garantire la massima collaborazione nell'esecuzione del presente Accordo.

Art. 7
(Tracciabilità dei flussi)

Con riferimento al presente Accordo, le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie".

Art 8
(Stipula, imposte e tasse)

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, della legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Art. 9
(Recesso)

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali e comunitarie o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, che ne rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi con PEC. Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 10
(Codici di comportamento)

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiarano di essersi reciprocamente informate circa il contenuto dei rispettivi Codici di comportamento, che si impegnano a riconoscere ed attuare.

Art. 11
(Riservatezza)

Le Parti si impegnano inoltre a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui siano venute a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Accordo e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenuti nel Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a considerare riservati e confidenziali qualsivoglia tipo di informazione o dato scambiato e/o utilizzato nel corso delle attività di esecuzione del presente Accordo.

Le Parti si impegnano inoltre ad assicurare che i dati e le informazioni scambiati in esecuzione del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle relative attività e che tali dati non saranno comunicati a terzi.

L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza dello stesso.

In ogni caso le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai soggetti che comunque vengano coinvolti nelle attività di realizzazione del presente Accordo i predetti impegni di riservatezza.

Art. 12 (Norme applicabili)

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice civile in quanto compatibili ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990.

Art. 13 (Controversie)

Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

A tal fine, le Parti chiederanno il parere di una Commissione composta da membri scelti da ognuna di Esse e da un Presidente nominato di comune accordo.

Ove il tentativo di conciliazione dovesse avere esito negativo, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 1 e 15, della legge n. 241/1990.

Per la Corte dei conti

Il Segretario generale
Pres. Franco Massi



Per il MEF
Dipartimento
dell'amministrazione
generale, del personale e
dei servizi

Il Capo Dipartimento
Dott.ssa Valeria Vaccaro



Per la Direzione generale
Archivi

Il Direttore generale
Dott.ssa Anna Maria Buzzi

Firmato digitalmente da
ANNA MARIA BUZZI
CN = BUZZI ANNA MARIA

Per l'Archivio centrale
dello Stato

Il Sovrintendente
Dott. Andrea De Pasquale

Firmato digitalmente da
ANDREA DE PASQUALE
O = MIBACT
SerialNumber =
TIN#-DFSNDR70S201138D
C = IT

Per l'AID

Il Direttore generale
Dott. Nicola Latorre

In Data/On Date:
martedì 2 agosto 2022 14:43:35